

INDICE

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

62. PROVVEDIMENTO di destituzione e nomina del membro del Comitato scolastico della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate Blažina Albona) 2
63. DELIBERA sulla constatazione dei mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana nell'anno accademico 2019/2020 2
64. DELIBERA sul numero e l'ammontare mensile singolo delle borse di studio della Regione Istriana per le professioni deficitarie nella sanità della Regione Istriana per l'anno accademico 2019/2020 2
65. DELIBERA sulla tutela di chi denuncia le irregolarità nella Regione Istriana 3

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

62

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 e 68/18), dell'art. 65 comma 1 punto 10 e dell'art. 85 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Vicepresidente della Regione f.f. Presidente della Regione Istriana in data 1 ottobre 2019 emana il

PROVVEDIMENTO

di destituzione e nomina del membro del Comitato scolastico della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore Mate Blažina Albona)

1. Bojan Memić viene destituito dall'incarico di membro del Comitato scolastico della Scuola media superiore Mate Blažina ad Albona, su richiesta propria.
2. Loredana Ružić Modrušan viene nominata membro del Comitato scolastico della Scuola media superiore Mate Blažina ad Albona, al posto del destituito Bojan Memić.
3. Il mandato del membro del Comitato scolastico di cui al punto 2 del presente Provvedimento dura fino allo scadere del mandato degli altri membri del Comitato scolastico della Scuola media superiore Mate Blažina ad Albona.
4. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 013-02/19-01/29
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 1 ottobre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

63

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sull'assegnazione delle borse studio agli studenti per i corsi di studio per mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 17/19) e degli artt. 65 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Vicepresidente della Regione facente funzione il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 16 ottobre 2019 la

DELIBERA

sulla constatazione dei mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana nell'anno accademico 2019/2020

Articolo 1

Si constata l'elenco dei mestieri deficitari nel campo della sanità della Regione Istriana per gli studenti a frequenza regolare nell'anno accademico 2019/2020 agli istituti superiori nella Repubblica di Croazia, conformemente all'art. 6 del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti per i corsi di studio per mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 17/19) come segue:

1. dottore in medicina
2. laurea di primo grado (baccalaureus) - diagnostica di laboratorio.

Articolo 2

Le professioni indicate in questa Delibera si riferiscono agli appartenenti di entrambi i sessi.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dopo la sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 602-04/19-01/08
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 16 ottobre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

64

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18 – testo emendato), e dell'art. 5 comma 2 del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti per i corsi di studio per mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 17/19), il Vicepresidente della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 21 ottobre 2019 la

DELIBERA

sul numero e l'ammontare mensile singolo delle borse di studio della Regione Istriana per le professioni deficitarie nella sanità della Regione Istriana per l'anno accademico 2019/2020

- I. Conformemente al Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti per i mestieri deficitari nella sanità della Regione Istriana, si stabilisce che la Regione Istriana nell'anno accademico 2019/2020 assegnerà complessivamente 20 (venti) borse di studio.

- II. L'ammontare dell'importo mensile singolo della borsa di studio nell'anno accademico 2019/2020 è di 2.200,00 (duemiladuecento) kune al netto.
- III. La borsa di studio viene approvata per il periodo di durata del piano e programma di formazione prescritto dallo statuto o da un altro atto generale dell'istituto di formazione del borsista. Il borsista avrà l'obbligo di lavorare al termine degli studi negli istituti sanitari fondati dalla Regione Istriana, per un periodo minimo pari a quello della durata dell'erogazione della borsa di studio.
- IV. In riferimento al punto III della presente Delibera, il Presidente della Regione Istriana ogni anno finanziario successivo emana la Delibera sul numero di nuove borse di studio che si assegnerà per il nuovo anno accademico e sull'ammontare dell'importo medio mensile della borsa di studio per l'anno accademico in questione.
- V. S'incaricano l'Assessorato istruzione, sport e cultura tecnica della Regione Istriana e l'Assessorato bilancio e finanze della Regione Istriana ad attuare la presente Delibera.
- VI. La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dopo la sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 602-04/19-01/09
 N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
 Pola, 21 ottobre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
 REGIONE ISTRIANA
 Il Vicepresidente della Regione
 f.f. il Presidente della Regione Istriana
 f.to Fabrizio Radin

65

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge sulla tutela di chi denuncia le irregolarità ("Gazzetta ufficiale" n. 17/19) e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo emendato), il Vicepresidente della Regione facente funzione il Presidente della Regione Istriana emana il giorno giovedì 24 ottobre 2019 la

DELIBERA sulla tutela di chi denuncia le irregolarità nella Regione Istriana

I Disposizioni generali

Articolo 1

La Delibera sulla tutela di chi denuncia le irregolarità nella Regione Istriana (in seguito nel testo: Delibera) si disciplina la denuncia delle irregolarità, il procedimento di denuncia interna delle irregolarità, i diritti delle persone che denunciano le irregolarità, gli obblighi della Regione Istriana quale datore di lavoro (in seguito nel testo: Regione) e gli obblighi delle persone giuridiche e fisiche concernenti la denuncia delle irregolarità,

nonché altre questioni legate alla denuncia delle irregolarità e la tutela di chi denuncia le irregolarità.

Articolo 2

Le parole e i concetti che si riferiscono al genere, usati in questa Delibera, riguardano in egual misura sia il genere maschile che quello femminile, indipendentemente dal fatto che siano usati in forma maschile o femminile.

Il Significato delle espressioni

Articolo 3

Le singole espressioni comprese nella presente Delibera, hanno i seguenti significati:

- 1 *irregolarità* - violazione della legge e di altre norme, nonché uso non coscienzioso dei beni pubblici, delle risorse pubbliche e delle risorse dell'Unione Europea che rappresenta una minaccia per l'interesse pubblico e che sono legate allo svolgimento delle mansioni presso il datore di lavoro,
- 2 *il denunciante* - persona fisica che denuncia le irregolarità legate allo svolgimento delle mansioni presso il datore di lavoro,
- 3 *svolgimento delle mansioni* - rapporto di lavoro, lavoro fuori dal rapporto di lavoro, volontariato, svolgimento dell'incarico, contratti d'opera, lavori per studenti, partecipazione ai procedimenti di collocamento al lavoro in veste di candidati, come pure qualsiasi altra partecipazione alle attività della persona giuridica,
- 4 *persone coinvolte* - coniuge o convivente, chi vive in un'unione registrata o non registrata, parenti in linea retta, parenti in linea collaterale fino al quarto grado di parentela, parenti della moglie fino al secondo grado, tutore, partner-tutore del bambino e genitore adottivo rispettivamente figlio adottivo e altre persone fisiche e giuridiche che in base ad altri fondamenti e circostanze possono essere ritenuti giustificatamente come legati da interessi con il denunciante,
- 5 *azione dannosa* - ogni attività o non attività riguardo alla denuncia dell'irregolarità con la quale al denunciante o alle persone a lui legate vengono violati i diritti, ossia con la quale queste persone vengono messe in una posizione svantaggiata,
- 6 *persona di fiducia* - funzionario della Regione nominato per protocollare le denunce di irregolarità e la gestione della procedura legata alla denuncia dell'irregolarità.

III Divieto d'impedimento della denuncia dell'irregolarità

Articolo 4

È vietato impedire la denuncia dell'irregolarità.

Le disposizioni dell'atto generale o singolo dell'organo competente del datore di lavoro, la Regione Istriana, e del negozio giuridico con i quali si stabilisce il divieto di denuncia dell'irregolarità, non hanno effetto giuridico.

IV Divieto di mettere il denunciante in una posizione sfavorevole

Articolo 5

La Regione, quale datore di lavoro, non deve mettere il denunciante in una posizione sfavorevole perché ha denunciato l'irregolarità.

È ritenuta posizione sfavorevole del denunciante la cessazione del servizio, le molestie, l'impossibilità di avanzamento, la mancata erogazione o la riduzione dello stipendio e di altri corrispettivi, l'avvio di un procedimento

disciplinare, l'emissione di misure disciplinari o ammende, il rifiuto di assegnare incarichi lavorativi, il cambiamento dell'orario di lavoro, l'impedimento alla formazione e al perfezionamento professionale, la mancata erogazione di premi e buonuscite, la disposizione o trasferimento a un altro posto di lavoro, la non intraprendenza di misure per tutelare la dignità del lavoratore per le molestie subite da terzi, l'invio arbitrario alle visite mediche o alle visite per valutare la capacità lavorativa e altre azioni sfavorevoli.

Le disposizioni dell'atto generale o singolo e del negozio giuridico con le quali al denunciante vengono diminuiti o violati i diritti o lo si mette in una posizione sfavorevole per aver denunciato l'irregolarità, non hanno effetto giuridico.

La denuncia dell'irregolarità non è ritenuta violazione del mantenimento del segreto d'ufficio.

V Divieto di abuso della denuncia dell'irregolarità

Articolo 6

Il denunciante ha l'obbligo di denunciare le irregolarità di cui è venuto al corrente e che ritiene veritiere al momento della loro denuncia, con coscienza e onestà.

È vietato abusare della denuncia dell'irregolarità.

Articolo 7

L'abuso della denuncia d'irregolarità viene svolto dalla persona che:

1. recapita un'informazione mendace sapendo che non corrisponde a verità,
2. oltre alla richiesta per agire in riferimento alla denuncia di irregolarità chiede un profitto illecito,
3. intraprende altre attività allo scopo esclusivo di arrecare danni alla Regione quale datore di lavoro.

VI Diritti del denunciante

Articolo 8

Il denunciante ha diritto alla tutela conformemente ai procedimenti per denunciare le irregolarità previste dalla presente Delibera e dalla legge, come pure alla tutela giuridica, al rimborso dei danni e alla tutela dell'identità e della confidenzialità.

La persona di cui all'art. 7 di questa Delibera non ha diritto alla tutela di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9

L'identità del denunciante, ossia i dati in base ai quali è possibile scoprirne l'identità e gli altri dati indicati nella denuncia di irregolarità devono rimanere protetti, a eccezione dei casi in cui il denunciante fosse d'accordo di svelarli o se nel corso del procedimento fosse indispensabile rivelare l'identità del denunciante, in conformità con le norme che stabiliscono la tutela dei dati personali.

La persona coinvolta ha diritto alla tutela quale denunciante nel caso che sia probabile che nei suoi confronti sia stata commessa un'azione dannosa a causa del legame con il denunciante.

VII Nomina e destituzione della persona di fiducia per la denuncia interna delle irregolarità

Articolo 10

La persona di fiducia è un funzionario della Regione che, su consenso proprio, viene nominata dal Presidente della Regione.

Il procedimento di nomina della persona di fiducia si avvia mediante una pubblicazione di un invito a

nominare la persona di fiducia, sul sito internet della Regione.

L'avviso sull'invito pubblicato di cui al comma 2 di questo articolo, va trasmesso pure a tutti gli organi amministrativi della Regione.

L'invito di cui al comma 2 di questo articolo comprenderà la proposta della persona di fiducia, con l'indicazione che ogni funzionario e impiegato della Regione può proporre la persona di fiducia fra le file dei funzionari della Regione.

Con l'invito di cui al comma 2 di questo articolo, si avvisano i funzionari e dipendenti della Regione circa l'attuazione del procedimento di nomina della persona di fiducia e se li invita a proporre entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni, con qualsiasi mezzo che consente un'annotazione scritta, la persona di fiducia o ad appoggiare la persona di fiducia proposta indicata nell'invito, ossia a esprimere la loro contrarietà alla nomina della persona di fiducia proposta.

Articolo 11

Se il 20% dei funzionari e impiegati nella Regione non sostenesse neanche una persona quale persona di fiducia, il Presidente nominerà quale persona di fiducia la persona proposta nell'invito di cui all'art. 10 comma 2 di questa Delibera a condizione che la stessa percentuale di funzionari e impiegati della Regione non sia contrario alla nomina della persona di fiducia proposta.

Se più persone sono state nominate quali persone di fiducia, la precedenza andrà al candidato che avrà ottenuto l'appoggio del maggior numero di funzionari e impiegati della Regione.

Articolo 12

Su proposta della persona di fiducia di cui all'art. 10 della presente Delibera, il Presidente della Regione nominerà il sostituto della persona di fiducia.

La persona di fiducia e il suo sostituto vengono nominati dal Presidente della Regione, previo loro consenso.

Articolo 13

Il Presidente della Regione emana la Delibera sulla nomina della persona di fiducia e del suo sostituto entro un termine di 15 (quindici) giorni dallo scadere del termine per esprimere il proprio parere riguardo all'invito di cui all'art. 10 di questa Delibera.

La delibera di cui al comma 1 di questo articolo comprende i dati sulla persona di fiducia e il suo sostituto, come il nome e il cognome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica, e si pubblica sul sito internet della Regione.

Ogni modifica dei dati di cui al comma 2 di questo articolo va pubblicata sul sito internet della Regione.

Articolo 14

Nel caso che il 20% dei funzionari e impiegati della Regione richiedesse la revoca della persona di fiducia, questa proposta sarà inoltrata al Presidente della Regione che deciderà in merito entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta di revoca.

Il termine dell'incarico della persona di fiducia può essere il risultato della revoca del consenso da parte della persona di fiducia, come pure il termine del suo servizio in Regione.

Il Presidente della Regione può revocare la persona di fiducia che ha nominato anche quando

esistono altri motivi giustificati per il termine dello svolgimento dell'incarico di persona di fiducia.

Il procedimento di nomina della seconda persona di fiducia va avviato entro un termine di 15 (quindici) giorni dall'emanazione della delibera sulla revoca di cui al comma 1 di questo articolo o dopo la cessazione dell'incarico della persona di fiducia per altri motivi.

Fino alla nomina di un'altra persona di fiducia, le mansioni della stessa vengono svolte dal suo sostituto, salvo che non esistano delle circostanze per cui sia necessario nominare provvisoriamente una terza persona quale persona di fiducia.

Una terza persona può essere nominata provvisoriamente quale persona di fiducia anche senza l'attuazione del procedimento di nomina, se non si tratta di una persona per la cui nomina sono contrari il 20% dei funzionari e impiegati della Regione.

La Delibera sulla nomina di una nuova persona di fiducia dopo la revoca o il termine dell'incarico di persona di fiducia per altri motivi, si emana entro un termine di 30 (trenta) giorni dall'emanazione della delibera sulla revoca di cui al comma 1 di questo articolo, ossia dopo la cessazione dell'incarico per altri motivi, e con la sua emanazione termina l'incarico della persona di fiducia.

Articolo 15

La persona di fiducia e il suo sostituto che svolge le mansioni della persona di fiducia, come pure una terza persona nominata provvisoriamente, hanno diritto alla tutela di cui all'art. 8 della presente Delibera.

Il datore di lavoro non deve mettere in una posizione sfavorevole la persona di fiducia e/o il suo sostituto, ossia mettere la terza persona provvisoriamente nominata in una posizione sfavorevole, conformemente all'art. 5 comma 2 della presente Delibera.

La persona di fiducia, il suo sostituto, ossia la terza persona nominata provvisoriamente, devono svolgere i loro doveri in modo legale, coscienzioso e non devono abusare delle loro competenze ai danni del denunciante.

Articolo 16

Sul sito internet della Regione si pubblicano le informazioni sugli obblighi della persona di fiducia, i diritti del denunciante e le informazioni sul procedimento di denuncia dell'irregolarità.

Articolo 17

La persona di fiducia in Regione segue l'applicazione della legge che disciplina la tutela del denunciante e promuove il rispetto della legge e la tutela dei denunciante, protocolla le denunce di irregolarità, svolge il procedimento di denuncia interna delle irregolarità, protegge l'identità e i dati ricevuti del denunciante, offre al denunciante informazioni generali sui suoi diritti e sul procedimento, consente la visione della documentazione pertinente e cura un registro sulle denunce protocollate.

La persona di fiducia ha il dovere di partecipare ai programmi di formazione che riguardano la tutela del denunciante.

VIII Il procedimento di denuncia interna dell'irregolarità e le azioni da intraprendere

Articolo 18

La denuncia interna dell'irregolarità consiste nello svelare le irregolarità al datore di lavoro.

Articolo 19

La persona di fiducia alla quale il denunciante denuncia le irregolarità e ogni altra persona che partecipa al procedimento dopo l'avvenuta denuncia, è tenuta a tutelare i dati di cui viene a conoscenza nella denuncia.

Articolo 20

La denuncia si può presentare direttamente in forma scritta, mandare per posta, recapitare in forma elettronica o sotto forma di dichiarazione orale messa a verbale.

La denuncia dell'irregolarità deve comprendere i dati sul denunciante, la denominazione del datore di lavoro del denunciante, i dati sulla persona/le persone alla quale /alle quali si riferisce la denuncia, la data di presentazione della denuncia e la descrizione dell'irregolarità che viene denunciata.

La denuncia dell'irregolarità presentata in forma scritta o per via orale e messa a verbale, dev'essere firmata, mentre quella inviata in orma elettronica deve avere come allegato una lettera scansionata nella quale si vede chiaramente la firma autografa.

Per agevolare il procedimento a chi presenta la denuncia, sul sito internet della Regione è disponibile un modulo per la presentazione delle denunce (OB-52).

La persona di fiducia ha l'obbligo di informare il denunciante sulla necessità e il modo di completare la denuncia, sui suoi diritti durante il procedimento di denuncia dell'irregolarità, sulla possibilità di trasmettere direttamente la denuncia all'organo competente per le denunce esterne, come pure sulla possibilità di denunciare le irregolarità riscontrate anche ad altri organi competenti autorizzati ad agire in base a leggi speciali.

Articolo 21

Il procedimento di denuncia interna dell'irregolarità inizia con il recapito della denuncia di cui all'art. 20 di questa Delibera alla persona di fiducia di cui all'art. 10 della presente Delibera.

Articolo 22

In occasione di ogni denuncia di irregolarità pervenuta, la persona di fiducia apre la pratica.

Il documento della pratica in base alla denuncia presentata in Regione comprende: i dati sul denunciante, la descrizione dell'irregolarità e le informazioni sulla persona alla quale si riferisce l'irregolarità e la documentazione raccolta concernente il corso del procedimento.

L'oggetto di cui al comma 1 di questo articolo porta l'indicazione "molto confidenziale" e ha un accesso limitato agli utenti.

Articolo 23

Se la denuncia non ha una forma prescritta dalla legge, il denunciante viene invitato a integrarla, rispettivamente a correggerla.

Nel caso che il denunciante non agisse in base all'invito di cui al comma 1 di questo articolo, si procederà seguendo le disposizioni dell'art. 25 comma 1, previo consenso del denunciante a un tale procedimento, ossia qualora si tratti di una denuncia anonima di irregolarità.

Articolo 24

Su previo consenso del denunciante, la persona di fiducia inoltra i dati contenuti nella denuncia all'assessore dell'assessorato competente al fine di verificare l'esistenza dell'irregolarità e stabilire le possibilità di rimediare alla stessa, informando il

Presidente della Regione sulla denuncia pervenuta e la richiesta di chiarimenti da parte dell'organo amministrativo competente.

La denuncia di cui al comma 1 del presente articolo si trasmette assieme all'informazione concernente il recapito dell'informazione di ritorno entro i termini stabiliti dalla legge, tenendo conto della tutele dell'identità del denunciante e dei dati compresi nella denuncia.

Se la persona di fiducia dopo la verifica della denuncia dell'irregolarità stabilisse che il denunciante per la denuncia presentata ha subito azioni dannose, ossia che sia stato messo in una posizione sfavorevole, è tenuta a informare il Presidente della Regione di questo fatto e delle disposizioni di legge sulla tutela del denunciante e la responsabilità della Regione e del responsabile, per fermare o eliminare le conseguenze dannose nei confronti del denunciante.

Articolo 25

Nel caso che venga appurata l'inesistenza di irregolarità o la stessa non si possa riparare, l'informazione sulla denuncia, con tutti gli altri dati necessari, va trasmessa agli organi competenti ad agire in base al contenuto della stessa.

Se la persona di fiducia nominata non è al contempo anche la persona per le irregolarità, nominata dal Presidente conformemente alla legge che disciplina il sistema dei controlli interni nel settore pubblico, e si tratta di irregolarità che riguardano i mezzi del bilancio e/o i mezzi dei fondi dell'Unione Europea, previo consenso del denunciante, la persona di fiducia trasmetterà i dati sulle irregolarità anche alla persona incaricata delle irregolarità.

Articolo 26

La verifica delle irregolarità in seno alla Regione si svolge entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della denuncia, al fine di stabilire l'esistenza dell'irregolarità e di trovare la possibilità di risolverla.

La persona di fiducia informa il difensore civico in merito alla denuncia d'irregolarità presentata entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, precisando se i diritti del denunciante erano messi in questione e come erano protetti.

Articolo 27

Se il denunciante lo richiede, la persona di fiducia informerà lo entro 15 (quindici) giorni sulle misure intraprese.

Articolo 28

Sul trattamento dei dati personali compresi nella denuncia d'irregolarità si applicano le norme che disciplinano la tutela dei dati personali.

Prima di iniziare a svolgere le attività concernenti la tutela del denunciante, la persona di fiducia e il suo sostituto, come pure la terza persona provvisoriamente nominata, hanno l'obbligo di firmare la Dichiarazione sulla riservatezza che si allega al registro del dipendente.

Ai dati di cui nella denuncia di irregolarità conservati nel sistema della Regione, può accedere solo

la persona di fiducia, tramite un codice utente e un codice d'accesso alle pratiche di cui è incaricata.

La documentazione legata al procedimento sulla base delle denunce di irregolarità va custodita in vani appositi, inaccessibili da persone non autorizzate.

Al termine del suo incarico di persona di fiducia, e anche al termine del rapporto di lavoro in Regione, questa è tenuta a conservare dal datore di lavoro la riservatezza dei dati di cui è venuta a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico di persona di fiducia.

I dati personali compresi nella documentazione relativa al procedimento di denuncia dell'irregolarità si custodiscono, conformemente a norme speciali che disciplinano il lavoro della cancelleria, al massimo 5 (cinque) anni dal protocollo della denuncia di irregolarità, rispettivamente fino al termine del procedimento giudiziario per la tutela del denunciante.

Articolo 29

La persona di fiducia redige una relazione annuale sulle irregolarità in Regione con informazioni contenenti le irregolarità denunciate e i dati compresi nella pratica, e lo recapita al Presidente della Regione.

Articolo 30

Il datore di lavoro non deve influire o tentare di influire sulle azioni della persona di fiducia e/o del suo sostituto mentre sta intraprendendo le azioni di sua competenza necessarie per la tutela del denunciante.

IX Altre forme di comunicazione delle irregolarità

Articolo 31

Oltre alle comunicazioni interne di irregolarità di cui all'articolo 18 della presente Delibera, la denuncia può essere esterna e pubblica.

La denuncia esterna dell'irregolarità significa svelare l'irregolarità all'organo competente (difensore civico) alle condizioni stabilite dalla legge.

La denuncia pubblica è la denuncia dell'irregolarità al pubblico, in casi straordinari, senza previa denuncia dell'irregolarità al datore di lavoro o all'organo competente, situazioni di pericolo imminente per la vita, la salute, la sicurezza o pericolo di danni ingenti o di distruzione delle prove.

X Disposizioni finali

Articolo 32

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.

CLASSE: 023-01/19-01/50
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 24 ottobre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin